

**REGOLAMENTO (CE) N. 2511/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2000**

che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dall'Ungheria e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1727/2000, la Comunità europea si è impegnata a stabilire per ogni campagna di commercializzazione, a partire dal 1° luglio 2000, contingenti tariffari d'importazione a dazio zero, rispettivamente, di 400 000 tonnellate di frumento di qualità standard o alta, conformemente ai criteri descritti nel regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽³⁾, e di 2 500 tonnellate di orzo da birra. Detti quantitativi aumentano all'inizio di ogni campagna rispettivamente di 40 000 e 250 tonnellate rispetto ai quantitativi previsti per la campagna precedente.
- (2) Per consentire l'importazione ordinata e non speculativa dei prodotti cerealicoli contemplati dai predetti contingenti tariffari, occorre prevedere che le importazioni in parola siano subordinate al rilascio di un titolo d'importazione. Nel quadro dei quantitativi fissati, tali titoli sono rilasciati, a richiesta degli interessati, dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, un coefficiente di riduzione dei quantitativi chiesti.
- (3) Per assicurare una corretta gestione di tali contingenti, occorre prevedere dei termini per la presentazione delle domande di titoli nonché, in deroga agli articoli 8 e 19 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli stessi.
- (4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

- (5) Per garantire una gestione efficace di tale contingente è necessario, da un lato, che i titoli d'importazione non siano trasferibili e, dall'altro, che la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000 ⁽⁶⁾, sia fissata ad un livello relativamente elevato.
- (6) Per le medesime ragioni, occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca fra la Commissione e gli Stati membri dei quantitativi richiesti e importati.
- (7) Conformemente alle indicazioni che figurano nell'allegato A, lettera b), del regolamento (CE) n. 1727/2000, il frumento (grano) importato nel quadro del contingente deve corrispondere alla qualità alta o standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1249/96. A tal fine, occorre prevedere delle disposizioni che garantiscano che la qualità del prodotto importato soddisfa tali criteri e, segnatamente, la costituzione di una cauzione specifica.
- (8) Occorre rammentare che il rimborso dei dazi all'importazione per il frumento di qualità standard o alta ai sensi del regolamento (CE) n. 1249/96 originario dell'Ungheria, di cui al punto I dell'allegato del regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 32/98 ⁽⁸⁾, nella versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, e importato sulla scorta dei titoli chiesti a decorrere dal 1° luglio 2000 viene effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽¹⁰⁾.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1218/96 prevede le modalità applicabili all'importazione di taluni cereali provenienti dalla Repubblica di Ungheria nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio ⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 ⁽¹²⁾. Tali disposizioni non sono più necessarie. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1218/96 per sopprimerle.

⁽¹⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 51.

⁽⁸⁾ GU L 5 del 9.1.1998, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

⁽¹²⁾ GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.